

SOCIETÀ DEI CONCERTI DI PARMA

STATUTO SOCIALE



STATUTO SOCIALE

deliberato dall'Assemblea generale ordinaria dei Soci
del 27 ottobre 1960

CAPO PRIMO

Scopo e formazione della Società

Art. 1 - Scopo della Società dei Concerti di Parma è di promuovere e diffondere il culto della buona musica, nonché di cooperare all'educazione artistica dei giovani.

Art. 2 - La Società è composta di:

- a) Soci protettori;
- b) Soci ordinari;
- c) Soci a quota ridotta;
- d) Soci d'onore.

Società e Dritte possono divenire Soci per più quote di associazione, con facoltà di cedere i relativi diritti, compreso quello di intervenire alle assemblee, ai loro dipendenti, affidando agli stessi le tessere sociali.

Possono, inoltre, aderire alla Società altri Enti e Sodali con finalità culturali, mediante accordi da stipularsi col Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Sono Soci protettori coloro che versano un contributo annuale almeno doppio della quota ordinaria.

Sono Soci ordinari coloro che versano la sola quota d'associazione.

Possano essere Soci a quota ridotta gli studenti, gli operai e tutti coloro che non abbiano compiuto il ventiquattresimo anno di età.

Possano essere Soci d'onore, a giudizio del Consiglio Direttivo, i docenti del Conservatorio di Musica di Parma e coloro che abbiano dimostrato meriti speciali nel campo dell'insegnamento musicale o che abbiano prestato servizi speciali a favore della Società. Detti Soci sono esenti da qualsiasi quota di associazione.

Art. 4 - Annualmente, in sede di formazione di bilancio preventivo, il Consiglio Direttivo determina la quota di associazione normale e ridotta.

Art. 5 - Il Consiglio Direttivo può concedere l'ingresso gratuito ai concerti a favore degli alunni del Conservatorio di Musica di Parma.

Art. 6 - L'anno sociale ha inizio il 15 settembre e termina il 14 settembre dell'anno successivo.

Art. 7 - Diventa Socio chi acquista la tessera sociale, pagando il contributo o la quota di cui all'art. 3.

Art. 8 - La tessera sociale può essere acquistata in qualunque periodo dell'anno, ma il contributo o la quota relativa decorrono sempre dal principio dell'anno sociale in corso.

Art. 9 - L'impegno dei Soci cessa con le dimissioni. Si considera dimissionario il Socio che non ritira la tessera entro il 31 dicembre.

Salvo speciale concessione da parte del Consiglio Direttivo, la nomina a Socio d'onore s'intende valida solo per l'anno sociale in cui è avvenuta.

All'atto dell'iscrizione l'avente diritto alla quota ridotta deve dichiarare per iscritto i necessari requisiti.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo, qualora sussistano giusti motivi, può deliberare l'esclusione del Socio.

Art. 11 - I Soci di qualsiasi categoria, in possesso della tessera sociale per l'anno in corso, hanno diritto a intervenire gratuitamente a tutti i concerti dell'anno sociale, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 30.

CAPO SECONDO

Del Consiglio Direttivo

Art. 12 - La Società è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di 9 membri, eletti dai Soci nell'Assemblea generale di cui all'art. 23.

Art. 13 - I membri del Consiglio durano in carica tre anni e il Consiglio si rinnova per un terzo ogni anno, con la sostituzione dei membri che hanno maggiore anzianità di nomina o che, per iscritto, abbiano rassegnato le dimissioni dalla carica o dichiarato che non intendono essere rieletti.

I dimissionari e coloro che non intendono essere rieletti entrano con precedenza a formare il terzo da rinnovare annualmente.

Nel caso di pari anzianità i membri da sostituire vengono designati per sorteggio.

I membri del Consiglio possono essere rieletti.

Art. 14 - Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente e un Vice-Presidente.

Il Presidente rappresenta la Società nei suoi rapporti esterni, con facoltà di concedere deleghe speciali al Segretario e al Tesoriere, unitamente o disgiuntamente.

Il Presidente, inoltre, sorveglia l'osservanza dello Stato, convoca e dirige le assemblee e le adunanze.

In caso di impedimento o di assenza le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo nomina fra i Soci un Segretario ed un Tesoriere. Il Segretario ed il Tesoriere intervengono alle sedute del Consiglio, ma hanno diritto di voto solo se Consiglieri.

Art. 16 - L'assemblea nomina tre Revisori dei Conti, che restano in carica tre anni.

Art. 17 - Può essere istituita una Commissione per la consulenza dell'attività artistica.

Tale Commissione sarà di cinque membri, nominati dal Consiglio Direttivo, dei quali almeno uno scelto fra i membri del Consiglio stesso.
Essa sarà presieduta da un Direttore designato dal Consiglio fra i cinque membri suddetti, e assistita dal Segretario.

Art. 18 - Tutte le cariche in seno al Consiglio ed alla Direzione Artistica hanno la durata di un anno. È ammessa la rieleggibilità.

Art. 19 - Al Consiglio Direttivo spetta ogni decisione su qualunque oggetto di interesse sociale.

Art. 20 - Il Segretario cura i rapporti coi Soci e coi terzi secondo le disposizioni del Consiglio, prepara ed organizza i concerti, compila i verbali delle adunanze del Consiglio e degli atti relativi alla Società.

Art. 21 - Il Tesoriere cura la gestione finanziaria, propone i bilanci preventivi e compila i bilanci consuntivi.

Art. 22 - Tutte le cariche sono gratuite.

CAPO TERZO

Delle assemblee e delle adunanze

Art. 23 - Nel primo mese di ogni anno sociale si tiene un'assemblea generale dei Soci, per deliberare:

- a) sull'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno sociale precedente;
- b) sulla sostituzione dei Consiglieri cessati;
- c) sulla nomina triennale dei Revisori dei Conti.
Nell'Assemblea il Presidente dirige la discussione e la votazione.
All'Assemblea non intervengono i Soci d'onore.

Art. 24 - L'assemblea dei Soci può, altresì, essere convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Soci.
Art. 25 - I Soci debbono essere avvisati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Art. 26 - Le adunanze dell'assemblea sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le modifiche dello Statuto e per lo scioglimento della Società è necessaria in prima convocazione, la presenza di almeno un terzo dei Soci. In seconda convocazione l'assemblea può decidere qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Le decisioni dell'assemblea sono valide a maggioranza di voti dei presenti.

In generale si vota per alzata e seduta; negli argomenti di carattere personale si delibera a schede segrete.

Art. 27 - Le adunanze del Consiglio Direttivo e della Commissione Artistica hanno luogo quando il Presidente lo crede necessario per qualunque deliberazione o consulenza che interessi la Società.

Art. 28 - Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei membri.

Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti.

CAPO QUARTO

Del Concerti

Art. 29 - E' in facoltà del Presidente di rilasciare, in via eccezionale, biglietti d'invito ai concerti.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la concessione di tessere annuali gratuite ad Autorità cittadine.

Art. 30 - Ai concerti possono intervenire anche i non appartenenti alla Società, acquistando un biglietto d'ingresso, il cui prezzo è fissato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio può, in via eccezionale, organizzare certi a pagamento anche per i Soci.

CAPO QUINTO

Del patrimonio sociale

Art. 31 - Il patrimonio sociale, in caso di scioglimento della Società, sarà devoluto ad istituzioni musicali oppure a scopi di beneficenza, giusta le deliberazioni che i Soci, all'atto dello scioglimento, avranno preso a tale proposito.